

REGOLAMENTO GENERALE RIFUGI

Il presente Regolamento generale rifugi è stato approvato dal Consiglio centrale del C.A.I. nelle riunioni del 4 aprile e 16 maggio 1992.

Le modifiche evidenziate in corsivo sono state approvate dal Consiglio centrale del C.A.I. nella riunione del 1° marzo 1997

TITOLO I

Art. 1 - Finalità - Definizione - Identificazione

Per conseguire i fondamentali e tradizionali scopi statutari, a sostegno del movimento alpinistico ed escursionistico ed anche per facilitare l'azione del Soccorso alpino, nonché per adempiere ai compiti individuati dall'art. 2 della Legge 24 dicembre 1985 n. 776, il CLUB ALPINO ITALIANO provvede a costruire, adeguare e mantenere in efficienza le strutture ricettive idonee ad offrire ospitalità o riparo in zone isolate di montagna ad alpinisti ed escursionisti.

Tali opere, indipendentemente dalla Sezione di appartenenza, costituiscono PATRIMONIO IDEALMENTE COMUNE di tutti i Soci del C.A.I.

In relazione alle specifiche caratteristiche costruttive e funzionali connesse alla funzionalità alpinistica, come preventivamente individuate e riconosciute dalla Commissione centrale rifugi e opere alpine, le strutture di proprietà del Sodalizio o delle singole Sezioni o dalle stesse gestite, sono definite ed identificate come:

a) RIFUGI - RIFUGI ALPINI: strutture ricettive sorte per rispondere alle esigenze di carattere alpinistico ed escursionistico gestite o custodite ed aperte al pubblico stagionalmente, convenientemente predisposte ed organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Dotate di separati locali ad uso Gestore/Custode e — di norma — di un locale invernale con accesso indipendente per il ricovero di fortuna ed attrezzate sufficientemente per il primo intervento di soccorso.

b) PUNTI DI APPOGGIO: *strutture fisse generalmente ricavate con corretti ma modesti interventi di restauro e recupero di esistenti edifici tipici dell'ambiente montano quali casere, baite, malghe non più utilizzate, purché agibili, al fine di salvaguardare un aspetto del paesaggio tradizionale della montagna.*

Ubicate in posizione intermedia tra il fondo valle e i rifugi alpini, devono consentire il ricovero ad alpinisti ed escursionisti, con una attrezzatura semplice, ma indispensabile al pernottamento, con eventuale dotazione di materiale da cucina e di riscaldamento. Raggiungibili esclusivamente a piedi con sentieri o mulattiere, escludendo quindi strade rotabili o impianti di risalita, hanno la funzione di punti di appoggio e di transito lungo itinerari in media quota, alte vie, traversate. Le Sezioni proprietarie si devono interessare direttamente per la loro permanente apertura e per la perfetta manutenzione, nonché delle condizioni igieniche, di pulizia estesa agli spazi adiacenti al Punto di appoggio. Sono escluse funzioni di gestione per servizi di fornitura cibi e bevande.

c) BIVACCHI FISSI: *costruzioni per lo più di tipo prefabbricato, monocali di modeste dimensioni con capienza normalmente non superiore ai 15 posti, generalmente ubicati nelle zone più elevate delle catene montuose, frequentate per alpinismo classico, quali basi prossime agli attacchi delle vie di salita o lungo percorsi alpinistici di quota. Sono strutture incustodite e aperte in permanenza, attrezzate con quanto essenziale per il riparo di fortuna degli alpinisti.*

d) RICOVERI: *sono strutture incustodite e aperte in permanenza, senza alcuna attrezzatura. Utilizzate quale sosta di emergenza.*

e) CAPANNA SOCIALE: ricavata da immobile esistente, purché agibile, con interventi di ristrutturazione. Disponibilità in via esclusiva da parte di una Sezione in qualità di proprietaria oppure a titolo di possesso o comunque con diritto d'uso. È dotata di attrezzatura semplice, conforme ai requisiti igienico-sanitari di base ed è tutelata l'esigenza della prevenzione incendi. È generalmente chiusa con le chiavi reperibili presso la Sezione. Viene considerata quale Sede sociale estiva di una Sezione e può essere utilizzata per soggiorni di soci o incontri intersezionali. Per la sua realizzazione non è previsto l'iter per i nuovi rifugi, con richiesta di deroga di cui al successivo art. 3, bensì è prevista la procedura semplificata di cui all'allegato 3 punto D del Regolamento Commissione centrale rifugi e opere alpine. Non è soggetta all'applicazione del Tariffario, poiché la gestione è limitata all'ambito associativo. Ha diritto di esporre lo stemma del Club alpino italiano all'esterno. E inserita in uno specifico elenco.

Alle predette strutture, qualora di proprietà del Sodalizio o delle Sezioni, oppure da queste utilizzate a vario titolo (concessione, affittanza, affidamento, uso, ecc.) si applicano le norme del presente Regolamento.

Art. 2 - Classificazione - denominazione

In relazione alla posizione topografica, finalità alpinistiche-escursionistiche, particolari condizioni d'ambiente - anche stagionali - quota, difficoltà di accesso e conseguenti fattori economici di gestione, la Commissione centrale rifugi ed opere alpine conferisce alle strutture ricettive di cui all'art. 1/a distinte categorie. Tale classificazione viene determinata ad uso esclusivo interno del Sodalizio.

Classificazione dei rifugi

1° GRUPPO — RIFUGI

Categoria A: quelli raggiungibili con strada rotabile o comunque ubicati in prossimità di questa. Per i rifugi di categoria A è ammessa una differente classificazione per il periodo invernale qualora la situazione ambientale risulti condizionare le possibilità di rifornimento.

Categoria B: quelli raggiungibili con mezzo meccanico di risalita in servizio pubblico (escluse le sciovie), o comunque ubicati in prossimità dello stesso.

2° GRUPPO - RIFUGI ALPINI

Categoria C – D - E: rispettivamente, in relazione alla situazione locale con particolare riferimento alla quota, alla durata e difficoltà di accesso, nonché all'incidenza del sistema normalmente adottato per i rifornimenti. Per la categoria C è ammessa la divisione in sottocategorie.

3° GRUPPO - PUNTI DI APPOGGIO - BIVACCHI FISSI - RICOVERI – CAPANNE SOCIALI. Per le loro specifiche caratteristiche non comportano alcuna classificazione.

Denominazione

La denominazione viene proposta dalla Sezione ed approvata dalla Commissione centrale rifugi e opere alpine. L'eventuale intitolazione deve essere sempre preceduta dalla indicazione del toponimo locale.

Art. 3 - Interventi - Ampliamenti - Nuove strutture ricettive

1) È riservata assoluta priorità agli interventi sulle strutture esistenti volti all'adeguamento alle esigenze della sicurezza, alle norme igienico-sanitarie, alla sostituzione delle fonti energetiche inquinanti, allo smaltimento dei rifiuti solidi e alla realizzazione di necessari locali invernali.

2) Non si può procedere all'ampliamento delle strutture ricettive *descritte all'art. 1 ai punti a), b), c), d), e)* alla costruzione di nuove strutture, nonché all'acquisizione di immobili da destinare a rifugio, se non nei casi in cui possa essere dimostrata la necessità, nonché la compatibilità con gli obiettivi del Club alpino italiano in materia di tutela dell'ambiente montano.

3) La richiesta di deroga è presentata da parte della Sezione al Consiglio centrale prima dell'assunzione di qualsiasi altra iniziativa, Il Consiglio centrale raccoglie, a mezzo dei Consiglieri incaricati dei collegamenti con le Commissioni centrali rifugi e opere alpine e tutela dell'ambiente montano, i pareri, obbligatori ma non vincolanti, di dette Commissioni, e quelli ulteriori eventualmente ritenuti utili per una più completa istruttoria. Sulla scorta di tali pareri il Consiglio centrale è tenuto a dare risposta entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta, salvo interruzione del termine per la motivata richiesta di elementi integrativi

La mancata risposta del Consiglio centrale entro il termine prescritto si deve comunque intendere come non concessione della deroga.

4) A seguito della concessione della deroga la Sezione è, in ogni caso, tenuta a richiedere l'approvazione del progetto esecutivo secondo la procedura predisposta dalla Commissione centrale rifugi e opere alpine ed approvata dal Consiglio centrale. La su indicata Commissione entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati approva il progetto, classifica l'opera ed approva la denominazione proposta; la mancata risposta entro il termine prescritto si intende come approvazione.

Art. 4 - Custodia

Tutti i rifugi si intendono normalmente custoditi durante i previsti periodi stagionali di apertura; negli altri periodi restano agibili e sempre aperti — ove esistono — i “locali invernali”, convenientemente dotati per un ricovero di emergenza.

Per i rifugi che dovessero diventare incustoditi, le Sezioni competenti devono dare tempestiva notizia, diffusa a fondo valle ed anche tramite le pubblicazioni sociali ed altri mezzi ritenuti idonei.

Le Sezioni provvederanno analogamente qualora un compendio, per qualsiasi causa, dovesse diventare inagibile.

I ricoveri, i bivacchi ed i punti di appoggio in genere, si intendono sempre aperti ed atti a permettere, a chi vi trova riparo, il pernottamento di fortuna.

Art. 5 - Emblemi

All'esterno delle costruzioni riconosciute, di cui all'art. 1, deve essere esposto lo stemma ufficiale del C.A.I.: altri eventuali simboli, emblemi, insegne e scritte, anche su cartoline, timbri, ecc., devono essere consoni all'ambiente alpinistico, compatibili con le norme statutarie del Sodalizio e comunque approvati preventivamente dalla Sezione.

Art. 6 - Propaganda

Le iniziative di propaganda a favore dei rifugi debbono essere improntate a carattere di massima serietà e di spirito alpinistico.

Art. 7 - Assicurazione

Le Sezioni devono provvedere ad assicurare i loro rifugi contro i rischi diversi e separatamente per la responsabilità civile verso terzi, per il rischio dell'incendio, per quanto attiene al fabbricato e l'arredo per congrui valori adeguati all'effettivo costo di ricostruzione, dei quali cureranno il costante adeguamento. Qualora i rifugi siano collegati alla rete telefonica nazionale, l'assicurazione dovrà essere specificatamente estesa anche alle apparecchiature di proprietà TELECOM, o altri tipi di impianto non di proprietà, per il valore che sarà indicato dalla Commissione centrale rifugi ed opere alpine, secondo i distinti tipi di collegamento.

Gli estremi della polizza dovranno essere comunicati alla Sede centrale tramite le Commissioni zonali. Analogamente l'assicurazione dovrà essere estesa agli impianti o strutture di qualsiasi genere di proprietà di terzi.

Art. 8 - Ispezioni

Le Sezioni devono porre ogni cura ed ogni impegno affinché nei loro rifugi sia rispettato un elevato costume civile e siano osservati un perfetto ordine ed una accurata pulizia.

A tal fine le Sezioni provvederanno a nominare per i loro rifugi uno o più Ispettori, assegnando agli stessi il compito di curare il rispetto dei regolamenti, l'eliminazione di abusi, mancanze, irregolarità o deficienze della gestione e di vigilanza sulla

conservazione dell'immobile, sullo smaltimento dei rifiuti solidi e pulizia delle aree adiacenti.

Gli Ispettori riferiranno al Consiglio direttivo della Sezione in ordine ai provvedimenti assunti, nei limiti della delega loro conferita, o che ritengono debbano essere adottati.

Ai componenti la Commissione centrale rifugi e opere alpine è attribuita funzione di controllo generale sui rifugi del CA .1. Stessa funzione è attribuita, con i limiti territoriali di competenza, ai componenti degli OTP Rifugi e opere alpine ed agli ispettori zonali.

Art. 9 - Cassetta ed attrezzature di pronto soccorso - Piazzola elicotteri

Le Sezioni devono dotare i loro rifugi di una cassetta di "Pronto soccorso e medicazione" costantemente aggiornata, nonché di una barella di soccorso e, in caso di apertura invernale, di pale e sonde da valanga. Ciò indipendentemente dalle specifiche attrezzature in dotazione del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico eventualmente affidate in custodia e per le quali, comunque, dovrà essere riservato adeguato spazio.

I rifugi debbono disporre, nelle immediate vicinanze, di una piazzola - convenientemente sistemata ed opportunamente segnalata - idonea all'atterraggio di elicotteri in azione di soccorso.

TITOLO II

Art. 10 - Gestione o custodia dei rifugi

Ottenuta l'autorizzazione amministrativa per l'apertura con relativa destinazione ad uso rifugio, la Sezione proprietaria od usuaria - perseguendo il compito istituzionale del C.A.I. - provvede al suo funzionamento direttamente, oppure mediante affidamento convenzionato in gestione o custodia. Sia l'affidamento che la nomina restano soggette alla approvazione della competente Autorità amministrativa locale. Nel caso di validità annuale, le Sezioni dovranno provvedere tempestivamente alla vidimazione di conferma.

Le Sezioni avranno cura di accertare preventivamente che le persone prescelte siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi e normative, anche locali, vigenti. Tutte le persone comunque addette alla gestione o alla custodia debbono essere munite di libretto sanitario annualmente confermato.

Nel determinare discrezionalmente i criteri per l'affidamento in gestione ed in custodia di un compendio, i Consigli direttivi delle Sezioni terranno in particolare considerazione l'opportunità di avvalersi dell'opera di Guide alpine locali o di persone o nuclei familiari residenti nell'area montana circostante, che abbiano conoscenza della zona ove sorge il rifugio, nonché delle vie di accesso allo stesso ed ai rifugi limitrofi e la capacità di prestare le necessarie provvidenze in caso di incidente o di pericolo ed i soccorsi sanitari di primo intervento.

L'affidamento in gestione dei rifugi è regolato da apposita convenzione sottoscritta dal Presidente in rappresentanza della Sezione e dal Gestore a titolo strettamente personale (con esclusione per questi di qualsiasi forma di sostituzione, subentro, delegazione, cessione a terzi degli obblighi e diritti derivanti dalla convenzione stessa).

Tale convenzione dovrà definire i patti di carattere economico ed i termini di validità del rapporto, nonché gli obblighi che vengono assunti dal Gestore ed in particolare quelli relativi ai seguenti punti:

- a) manutenzione ordinaria dell'immobile e delle attrezzature affidate in uso ed elencate in apposito inventario;
- b) alla costante revisione dei mezzi antincendio in dotazione, del cui funzionamento ed efficienza resta responsabile;
- c) mantenimento delle buone condizioni igienico-sanitarie del complesso, nonché della pulizia degli spazi adiacenti allo stesso;
- d) al trasporto a valle di tutti i rifiuti avvalendosi, di norma, degli stessi mezzi utilizzati per il rifornimento;
- e) costante controllo ed alla minuta manutenzione delle tratte prefissate dei sentieri di accesso al rifugio;
- f) applicazione dei prezzi fissati rispettivamente dalla Commissione centrale rifugi e dalla Sezione, in forza di espressa convenzione da assumersi nell'ambito della liberalizzazione di cui alla Legge 25-8-1991 n. 284;
- g) impegno ad osservare e far osservare il presente Regolamento generale rifugi del C.A.I. ed a gestire il rifugio con diligenza e cura;

h) osservanza delle particolari normative in materia emanate dalle Autorità locali competenti ed al rispetto della legislazione a carattere fiscale e di Pubblica Sicurezza, con particolare riferimento agli obblighi relativi alla registrazione e segnalazione degli ospiti pernottanti;

i) invito a compilare la scheda contenente l'indicazione della meta all'atto della partenza a chi pernotta nel rifugio.

Art. 11 - Apertura stagionale dei rifugi - Segnalazione

In relazione all'andamento stagionale ed alla situazione del luogo, d'intesa con il Gestore/Custode, la Sezione fissa il periodo di apertura stagionale del rifugio e provvede a darne notizia.

Al fine di facilitare la individuazione del rifugio e quale dimostrazione della sua apertura, il Gestore/Custode ha l'obbligo di esporre dall'alba al tramonto la bandiera nazionale. Dal tramonto all'alba, oppure in caso di scarsa visibilità avrà cura di tenere accesa all'esterno una apposita luce od opportuni segnali acustici.

Art. 12 - Prenotazione pernottamenti

Le prenotazioni per i pernottamenti non possono complessivamente coprire l'intera capacità ricettiva del rifugio e possono considerarsi valide solo se accettate. Le prenotazioni accettate restano valide - salvo patto contrario - sino alle ore 18,00, dopodiché i posti saranno assegnati seguendo l'ordine di arrivo degli alpinisti/ escursionisti.

Resta salvo il diritto di precedenza per il pernottamento, a titolo gratuito, per gli infortunati e per i componenti delle squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in azione di soccorso.

È data facoltà alle Sezioni di regolamentare contrattualmente e secondo esigenze locali, sia le modalità di prenotazione dei pernottamenti che le precedenze nell'assegnazione degli stessi (Soci C.A.I., equiparati, ecc.).

Il Gestore/Custode deve adoperarsi, in ogni caso, per assicurare a tutti i presenti la possibilità di un pernottamento di fortuna od almeno il ricovero, facendo conto sul loro spirito di adattamento.

Nei bivacchi e nei rifugi non custoditi per le loro specifiche caratteristiche di strutture atte al pernottamento e riparo di emergenza è vietata una permanenza prolungata se non motivata da condizioni atmosferiche tali da impedire il prosieguo dell'ascensione o il ritorno a valle.

Art. 13 - Riunioni - Pubblicità

Le riunioni nei rifugi devono essere autorizzate dalle Sezioni di appartenenza: potranno essere consentite soltanto riunioni, convegni, ecc. di carattere alpinisticosociale.

All'interno dei rifugi è assolutamente vietata la esposizione di cartelli pubblicitari, nonché di manifesti, giornali murali e simili, se non stampati a cura del C.A.I. e la vendita di oggetti non attinenti all'attività svolta dal Sodalizio.

È permesso esporre soltanto quadri, sculture, fotografie, disegni, ecc. di interesse alpinistico.

Art. 14 - Tariffario

A ciascuna categoria di rifugi corrisponde un apposito “Tariffario stagionale”, comprendente quote fissate dalla Commissione centrale rifugi ed opere alpine e prezzi stabiliti dalle Sezioni di appartenenza dei rifugi.

Il Tariffario C.A.I. (con l’indicazione del recapito della Sezione di appartenenza, dell’ispettore del rifugio e del Gestore/Custode, e firmato dal Presidente della Sezione) deve essere obbligatoriamente affisso in ogni rifugio, in posizione di immediata, chiara visione e consultazione.

Qualora imposta da normative locali, dovrà essere affissa anche la tabella dei prezzi, redatta su apposito modello fornito dall’Ente impositore.

Durante il periodo di chiusura i Gestori/Custodi, con il consenso della Sezione, ma sotto la loro responsabilità, possono riaprire i rifugi a richiesta di singoli alpinisti o di gruppi di alpinisti; in tale caso saranno concordate tra le parti speciali condizioni di tariffa.

TTTOLO III

Art. 15 - Comportamento nei rifugi

Chi entra in un rifugio ricordi che è ospite del Club alpino italiano: sappia dunque comportarsi come tale e regoli la sua condotta in modo da non recare disturbo agli altri. Non chieda più di quello che il rifugio (in quanto tale) e il Gestore/Custode possono offrire.

Il Gestore/Custode ricordi che il rifugio del C.A.I. è la casa degli alpinisti: sappia dunque renderla ospitale ed accogliente, sia cordiale ed imparziale con tutti. Dalle ore 22 alle ore 6 il Gestore/Custode deve far osservare assoluto silenzio e farsi parte diligente per eliminare qualsiasi rumore e disturbo.

Nei rifugi muniti di impianto di illuminazione dalle ore 22 deve essere tenuto acceso solo il “notturno”.

Dalla stessa ora il servizio è limitato alla sola ricezione degli ospiti, salvo grave e giustificata eccezione.

L’ospite deve rispettare eventuali divieti (o limitazioni d’uso di locali od attrezzature) indicati da speciali avvisi esposti a cura della Sezione, d’intesa con il Gestore/Custode. Resta comunque vietato l’accesso ai locali di riposo calzando scarpe pesanti ed utilizzando sistemi di illuminazione e fornelli a fiamma libera.

È inoltre vietato fumare nelle camere e nei locali adibiti alla consumazione dei pasti. Non si possono introdurre animali nei rifugi.

All’interno del rifugio o sue dipendenze e nelle vicinanze non è permesso l’uso di apparecchi radiotelevisivi, giradischi, apparecchi di amplificazione ecc. Il Gestore/Custode può utilizzare apparecchi radiotelevisivi esclusivamente nei locali a lui riservati.

Art. 16 - Trattamento soci

Nei limiti stabiliti dalla Commissione centrale rifugi ed opere alpine, i Soci del C.A.I. fruiscono di trattamento differenziato rispetto ai non Soci.

La qualifica di Socio del C.A.I. deve essere provata mediante tempestiva esibizione della relativa tessera, debitamente munita di fotografia, in regola con il bollino dell’anno in corso o recante la stampigliatura “vitalizio”.

I componenti le squadre del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico in azione, e gli appartenenti alle Forze Armate ed alle Forze dell’Ordine in servizio comandato in zona, sono

equiparati ai Soci del C.A.I.

Ai Soci dei Sodalizi aderenti all'U.I.A.A. va applicato il trattamento di reciprocità. I predetti Soci debbono esibire la tessera del Club di appartenenza, valida per l'anno in corso e regolarmente munita di fotografia.

Art. 17 - Prezzi

Nei rifugi del Club alpino non esiste obbligo di consumazione.

I prezzi riportati nel Tariffario ufficiale esposto sono comprensivi di tutti i servizi e prestazioni, dell'I.C.A. e di qualsiasi altra imposta e tassa.

I Gestori/Custodi non possono, per nessuna ragione, maggiorare i prezzi indicati nel Tariffario o richiedere contributi aggiuntivi per servizi e le prestazioni si intendono conformi alle particolari condizioni di luogo e di ambiente.

Esclusivamente i non Soci che consumano, anche parzialmente, viveri propri, restano soggetti al pagamento di un corrispettivo, fissato dal Tariffario, per l'uso del posto a tavola all'interno del rifugio, quale contributo per il servizio di riassetto e smaltimento rifiuti.

Il supplemento al prezzo del pernottamento per il riscaldamento dei locali di riposo durante la stagione estiva è dovuto ogni qualvolta, in relazione a particolari condizioni climatiche, il Gestore/Custode ritenga opportuno procedere alla accensione degli appositi sistemi di riscaldamento.

In caso di apertura invernale il Tariffario fissa l'aumento percentuale da applicare ai prezzi esposti, quale corrispettivo per il servizio continuo di riscaldamento di tutti i locali del rifugio.

Gestore/Custode deve provvedere al rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, redatta a norma di legge, con la indicazione delle somministrazioni e dei servizi forniti.

Qualora venga proposto reclamo alla Sezione proprietaria od usuaria, dovrà essere allegato il predetto documento.

Art. 18 - Telefono

Nei rifugi dotati di impianto telefonico pubblico, l'uso del telefono si intende limitato dalle ore 6 alle ore 22, salvo gravi e giustificate eccezioni. Hanno, in ogni caso, precedenza le comunicazioni richieste dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e quelle di servizio per il rifugio.

Il Gestore/Custode è tenuto alla scrupolosa applicazione delle vigenti tariffe ufficiali e non può, per nessuna ragione, richiedere contributi aggiuntivi per detto servizio. Per i rifugi dotati di apparecchio telefonico di emergenza, durante il periodo di chiusura, il Gestore/Custode dovrà assicurare un costante controllo, nel rispetto delle prescrizioni TELECOM.

Art. 19 - Libro dei visitatori

Chi entra in un rifugio è invitato a firmare il "libro dei visitatori", indicando chiaramente la provenienza e la meta successiva; se compie ascensioni od escursioni impegnative è obbligato a darne previo e preciso avviso al Gestore/ Custode mediante opportuna scheda.

Tale comunicazione è indispensabile per eventuali azioni di ricerca o di soccorso.

Art. 20 - Conservazione

La conservazione delle strutture ricettive, del loro arredamento e delle attrezzature in dotazione,

con speciale riguardo a quelle incustodite, è affidata al comportamento degli alpinisti, informato allo spirito del C.A.I. ed alle regole della civile e corretta convivenza.

Chi ha utilizzato un locale invernale, un punto di appoggio, un ricovero od un bivacco, prima di allontanarsi, provveda al suo riassetto ed in particolare all'asporto dei rifiuti nonché ad assicurarsi sulla perfetta chiusura della struttura.

Chi, anche involontariamente, abbia recato danno all'immobile, all'arredo od alle attrezzature, oltre che a prendere immediatamente tutti gli opportuni provvedimenti per impedirne l'aggravamento, è tenuto a darne pronto avviso al Gestore/Custode, all'ispettore od alla Sezione di appartenenza, nonché a provvedere al risarcimento del danno.

Art. 21 - Pubblicità del Regolamento

Alle disposizioni del presente Regolamento ed in particolare agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 le Sezioni dovranno dare la massima evidenza con affissione all'interno dei rifugi, punti di appoggio e bivacchi.

L'osservanza ed il rispetto del presente Regolamento sono affidati all'etica alpinistica ed agli ideali tradizionali del Club alpino italiano. Ogni violazione alle norme e procedure contenute nel presente documento sarà perseguita ai sensi dell'art. 27 del Regolamento generale del Club alpino italiano.

REGOLAMENTO COMMISSIONE CENTRALE RIFUGI ED OPERE ALPINE

Il presente Regolamento della Commissione centrale rifugi e opere alpine è stato approvato dal Consiglio centrale del C.A.I. nelle riunioni del 29 febbraio e 16 maggio 1992.

Le modifiche evidenziate in corsivo sono state approvate dal Consiglio centrale del C.A.I. nella riunione del 1° marzo 1997

Art. 1 - La commissione centrale rifugi e opere alpine è organo tecnico consultivo dell'Associazione, la sua composizione ed il suo funzionamento sono disciplinati dal presente Regolamento; dagli articoli 24 dello Statuto e 55 e seguenti del Regolamento quadro degli Organi tecnici centrali del C.A.I. Essa opera direttamente e attraverso le analoghe Commissioni zonali, costituite presso i rispettivi Convegni.

Art. 2 - Per il conseguimento degli scopi fissati la Commissione:

a) accerta la consistenza e le caratteristiche della rete dei rifugi e delle opere alpine, provvedendo in particolare all'aggiornamento del "Elenco generale rifugi e bivacchi" — con la relativa classificazione e promuovendo studi e ricerche nel settore di propria competenza;

b) verifica la rispondenza della rete dei rifugi e delle opere alpine alle necessità dell'alpinismo e della speleologia, in ogni manifestazione, avuto riguardo alle esigenze della prevenzione degli infortuni, del soccorso alpino e speleologico, nonché della difesa dell'ambiente naturale montano,

elaborando programmi e piani pluriennali di indirizzo del settore;

c) presta opera generale di consulenza ed assistenza, nel senso più lato dei termini, nel campo dei rifugi, bivacchi ed opere alpine, svolgendo in particolare compiti di consulenza tecnica e gestionale nei riguardi del patrimonio rifugi del Sodalizio;

d) esamina e verifica ogni iniziativa nonché i progetti in base ai contenuti dell'art. 3 del Regolamento generale rifugi, ed allegato 3 relativi agli interventi di costruzione ed ampliamento dei rifugi, bivacchi, punti d'appoggio;

e) determina la classificazione dei rifugi, valutando la denominazione proposta dalla Sezione per la sua approvazione conseguente;

t) studia i problemi relativi alla conservazione del patrimonio rifugi ed opere alpine, elaborando programmi e piani di manutenzione e di intervento, svolgendo in merito una funzione di controllo generale e proponendo al Consiglio centrale la ripartizione dei contributi e dei tondi destinati ai rifugi, alle opere alpine ed agli eventuali progetti speciali, tenendo conto dei piani sopraccitati e delle proposte trasmesse dalle Commissioni zonali, secondo le modalità di cui all'allegato 1;

g) indirizza la corretta gestione dei rifugi, provvedendo agli opportuni controlli, alla diramazione delle appropriate direttive e, in particolare, alla predisposizione del Tariffario annuale.

Art. 3 - I membri della Commissione devono essere scelti tenendo conto oltre che della specifica competenza tecnica nel campo dei rifugi e delle opere alpine anche della conoscenza del patrimonio rifugi del C.A.I., particolarmente di quelli del Convegno di appartenenza, nonché del loro utilizzo. È opportuno che almeno un membro sia scelto in rappresentanza della Fondazione Berti e almeno uno tra i soci del C.A.A.I. Sono invitati di diritto alle riunioni, senza diritto di voto, i Presidenti delle Commissioni zonali ed il rappresentante del C.A.I. nella Commissione rifugi dell'U.I.A.A. I Presidenti delle Commissioni zonali non possono contemporaneamente rivestire l'incarico di membro della Commissione centrale. I componenti della Commissione sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento che legittima la funzione di controllo, generale e permanente, connessa all'appartenenza alla Commissione stessa.

Art. 4 - La Commissione si riunisce su convocazione a norma dell'art. 17 del Regolamento per gli OTC e OTP e deve essere comunque convocata in caso di richiesta di almeno sei membri. Per essere valida la convocazione deve pervenire per iscritto, e con la indicazione dell'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Art. 5 - I compiti delle Commissioni zonali, che operano sotto il diretto controllo della Commissione centrale, sono elencati nell'allegato 2.

ALLEGATO I MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Possono concorrere alla ripartizione dei contributi i soli rifugi alpini (categoria C -D - E), e bivacchi di cui all'ari. 2 del Regolamento generale rifugi.

a) Contributo manutenzione rifugi e bivacchi

Le Sezioni debbono inoltrare alle Commissioni zonali di appartenenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei lavori di manutenzione, tecnicamente documentati, eseguiti nell'anno precedente.

Le Commissioni zonali, in base ai programmi ed ai piani di manutenzione e di intervento indicati dalla Commissione centrale, elaborano la proposta di ripartizione della somma da questa indicata, tenendo conto di ogni altro contributo ricevuto. Sono ammessi contributi per la costruzione di locali invernali al servizio dell'immobile esistente.

Successivamente le Sezioni inviano alla Commissione centrale, tramite le rispettive Commissioni zonali, i moduli "quietanza-dichiarazione" a copertura del contributo, contenenti la relazione tecnica dei lavori eseguiti, firmati dal Presidente e da due revisori dei conti sezionali, per la definitiva liquidazione.

Non sono ammessi contributi per le spese di arredamento.

b) Contributo opere alpine

Si intendono "opere alpine" le opere di captazione ed adduzione delle acque - le opere di smaltimento delle acque reflue - allacciamenti ed impianti autonomi di produzione energia elettrica - teleferiche di servizio ai rifugi - sentiero di accesso al rifugio - piazzole per elicotteri.

Sono prese in considerazione le spese inerenti la realizzazione di opere nuove e quelle relative alla **manutenzione straordinaria** atta a riattivare l'impianto e l'opera. Le Sezioni debbono inoltrare alle Commissioni zonali d'appartenenza, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco dei lavori eseguiti nell'anno precedente, tecnicamente documentati. Le Commissioni zonali elaborano la proposta di ripartizione della somma indicata dalla Commissione centrale fra le Sezioni richiedenti, adottando gli stessi criteri di cui al precedente punto a).

Successivamente le Sezioni inviano alla Commissione centrale, tramite le rispettive Commissioni zonali, i moduli "quietanza-dichiarazione" a copertura del contributo, contenente la relazione tecnica dei lavori eseguiti, firmati dal Presidente e da due revisori dei conti sezionali, per la definitiva liquidazione.

c) Progetti speciali

In caso di accantonamento di un fondo destinato a questi progetti, si debbono informare le Sezioni invitandole a trasmettere, entro il termine fissato e tramite le Commissioni zonali di appartenenza, una relazione tecnico-economica di quanto progettato e/o realizzato nel campo particolarmente indicato. Le Commissioni zonali, esaminate le richieste, inoltrano alla Commissione centrale, con motivate proposte, quelle che hanno i requisiti richiesti. Le Sezioni, avuta comunicazione dell'assegnazione, devono inviare entro l'anno solare alla Commissione centrale, tramite le rispettive Commissioni zonali, le quali devono provvedere alla verifica, i moduli "quietanza-dichiarazione" contenenti la relazione tecnica dei lavori, ultimati dal Presidente e da due revisori dei conti sezionali, per la liquidazione.

d) Contributo U.I.A.A.

Per la ripartizione di questo contributo vengono seguite le modalità di cui al precedente punto c).

e) Contributo straordinario manutenzione rifugi MDE

Le Sezioni debbono inoltrare alle Commissioni zonali di appartenenza, *entro il 1° gennaio di ogni anno*, l'elenco dei lavori eseguiti nell'anno precedente.

Le Commissioni zonali trasmettono *entro il 15 gennaio dello stesso anno* le richieste alla Commissione centrale, con motivato parere, la quale elabora la proposta di ripartizione del contributo tra le varie domande.

Le Sezioni si impegnano ad inviare alla Commissione centrale, tramite le rispettive Commissioni zonali, i moduli "quietanza-dichiarazione", corredati da **fatture originali** a copertura del contributo, per la definitiva liquidazione.

Sono ammessi al contributo i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati in concessione e dei relativi impianti fissi interni, esclusa ogni spesa di arredamento.

ALLEGATO 2

COMPITI DELLE COMMISSIONI ZONALI

La Commissione centrale rifugi ed opere alpine demanda alle Commissioni zonali i seguenti compiti:

a) proposte di ripartizione, assegnazione, controlli amministrativi, pareri su richiesta contributi, ecc. di cui all'art. 3 del Regolamento generale rifugi;

b) segnalazione di eventuali contributi devoluti da Enti pubblici, relativi a rifugi, bivacchi ed opere alpine, d'intesa con le rispettive Delegazioni regionali e Comitati di coordinamento;

c) formulazione alla Commissione centrale del parere tecnico, economico ed alpinistico sui progetti di costruzione ed ampliamento presentati dalle Sezioni, nell'ambito della propria competenza secondo le modalità contenute nel Regolamento generale rifugi - art. 3, ed allegato 3. Qualora l'opera sia nel territorio di competenza di altra Commissione zonale potrà essere sentito il parere anche di questa;

d) svolgimento della funzione di controllo generale, nella propria giurisdizione, ai fini della migliore conservazione e gestione del patrimonio rifugi, bivacchi ed opere alpine;

e) assistenza tecnica nell'arbitrato per tutte le controversie che insorgono tra Sezioni e gestori in materia di rifugi ed opere alpine;

f) collaborazione con la Commissione centrale per l'aggiornamento del "Tabulato generale rifugi e bivacchi".

ALLEGATO 3

ADEMPIMENTI DELLE SEZIONI AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO GENERALE

A) Fase preliminare (richiesta di deroga al Consiglio centrale).

Inviare in quattro copie all'Organizzazione centrale (che ne cura l'inoltro ai Presidenti delle Commissioni centrali rifugi e tutela ambiente montano e ai rispettivi Consiglieri incaricati dei

collegamenti con le Commissioni stesse) la seguente documentazione:

- 1) relazione a firma del Presidente della Sezione, la quale illustri le motivazioni dell'iniziativa ed i requisiti di importanza alpinistica ed escursionistica che la giustificano;
- 2) elaborati grafici, sia pure di massima, a firma di un professionista abilitato;
- 3) dati sulla capacità ricettiva proposta;
- 4) studio dell'inserimento ambientale, con adeguata documentazione fotografica e cartografica;
- 5) dichiarazione attestante il titolo di proprietà o di legale disponibilità per un periodo adeguato (non inferiore a 19 anni);
- 6) ogni altro elemento o documento atto ad illustrare compiutamente l'iniziativa stessa con particolare attenzione ai settori ecologico, energetico, soluzioni previste per lo smaltimento dei reflui e raccolta dei rifiuti solidi.

B) Fase successiva (richiesta di approvazione alla Commissione centrale rifugi e opere alpine).

In caso di ottenimento della deroga dal Consiglio centrale inviare in duplice copia all'Organizzazione centrale (che ne cura l'inoltro al Presidente della Commissione centrale rifugi):

- 1) progetti rispondenti alle norme vigenti comunali, provinciali, regionali e nazionali in materia urbanistica, edilizia, tutela del paesaggio e dei beni ambientali e di sicurezza;
- 2) indicazioni sul piano finanziario e sulla prevista sua copertura, anche nei casi di acquisizione di immobile da destinare a rifugio, punto di appoggio o bivacco fisso, tali da consentire la corretta valutazione della dimensione economica dell'iniziativa;
- 3) indicazione della denominazione e della classificazione proposte.

La Commissione centrale rifugi ritorna quindi alla Sezione una copia del progetto debitamente vistato in segno di approvazione.

Si rammenta l'opportunità di dare corso agli adempimenti tecnici-amministrativi di legge solo ad ultimazione di questa fase.

C) Fase finale

Ad ultimazione dell'opera la Sezione provvede a presentare alla Commissione centrale rifugi e opere alpine la scheda definitiva dell'opera per il suo inserimento nell'Elenco generale dei rifugi e bivacchi del C.A.I.

D) Procedura semplificata per interventi non soggetti ad approvazione del Consiglio centrale

Per i lavori relativi a:

- 1) adeguamento alle norme igienico-sanitarie

- 2) rispondenza alle esigenze di sicurezza
- 3) sostituzione delle fonti energetiche inquinanti
- 4) realizzazione di locali invernali di comprovata necessità
- 5) interventi di modifica agli edifici esistenti che mantengono il numero dei posti letto e pranzo invariato rispetto all'attuale consistenza
- 6) sostituzione di bivacchi fissi con immutata ed accertata importanza alpinistica ed in precarie condizioni di conservazione
- 7) *recupero di strutture esistenti, purché agibili, con interventi di conservazione, con destinazione a Capanna sociale. La Sezione deve trasmettere in via preventiva adeguata documentazione*

le Sezioni dovranno trasmettere in duplice copia alle Commissioni zonali di competenza una relazione tecnica e dati di valutazione sulla dimensione economica dell'iniziativa.

Dopo aver espresso il proprio parere la stessa Commissione provvederà all'inoltro della documentazione alla Commissione centrale rifugi e opere alpine per la conseguente approvazione definitiva.